Avvocato Edoardo Longo **Avvocato Sandra Cisilino**

Patrocinante in Cassazione ***Avvocato***

Arbitro presso le Camere di Commercio di Udine e Treviso

Viale della Libertà, 27 – 33170 PORDENONE tel : 0434-43170 – Fax : 0434-43130 – cell 338-1637425 – e-mail : longolegal@libero.it - - sito internet : http://longolegal.blogspot.com/ -

---

TRIBUNALE DI PORDENONE – GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO NEL PROC. ******* RGNR***

" Nemo judex in re propria " .

Ill.mo Giudice,

il sottoscritto **AVVOCATO EDOARDO LONGO** , svolge la presente

eccezione di incompetenza territoriale

del tribunale di Pordenone.

La presente eccezione prende le premesse da quanto affermato dallo stesso pubblico ministero nel decreto di sequestro del 9 ottobre 2010, ove dichiara che presunta parte offesa nel citato procedimento sarebbe il **tribunale di Pordenone.**

Si ritiene che tale configurazione della astratta parte offesa si riferisca alle accuse – peraltro inconsistenti ed infondate – di cui agli art.. 624 cp e 625 cp , 490 cp.

A dettare la incompetenza per territorio del tribunale di Pordenone è l' art. 11 cpp, che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il medesimo tribunale di Pordenone è, poi, rappresentato dal presidente dello stesso, che appartiene all' ordine giudiziario, e quindi la incompetenza del tribunale di Pordenone risulta ineludibile.

E' molto difficile sostenere seriamente che sia " equo" un processo penale dove la " parte offesa" e l' organo giudicante sono gli stessi. Ed infatti, la presente vicenda processuale dimostra fin da subito la assoluta iniquità di un giudizio nella sede giudiziaria pordenonese, come di seguito si esporrà.

Tale eccezione è stata svolta fin dalle prime battute processuali, anche in considerazione che a seguito della stessa appare evidente che tale incompetenza territoriale si riverbera anche sulla procura della repubblica di Pordenone, che è a

tutti gli effetti incompetente per territorio, con conseguente nullità delle indagini preliminari svolte finora, anch' esse affette dalla medesima nullità.

Il mio legale mi informa che non vi è traccia agli atti della precedente memoria contenente la prima formulazione della presente eccezione [1]- disattesa per mesi e mesi dal GIP Binotto[2] – cosicchè mi affretto ad allegarla in copia.

§

1. Fondatezza della eccezione alla luce stessa dello svolgimento delle indagini preliminari del GIP Binotto .

Questo procedimento non risulta impostato a quei criteri di legalità che costituiscono perno essenziale di un giusto processo, garantito anche dalla carta costituzionale.

Ci si riserva di evidenziare tale caterva di illegalità poste in essere dagli organi inquirenti in sede successiva e forse anche diversa, giudiziaria e non giudiziaria.

Al momento, ci si limita ad una sintetica evidenziazione, al di là del fatto che le accuse contro gli indagati[3] sono estremamente infondate ed ingiuste.

1. Nessun giudice avrebbe mai concesso neppure una perquisizione sulla base di un mero " sospetto" o " illazione", come invece è successo nel caso presente, dove addirittura perquisizioni ne sono state disposte due, e in una serie in cui non era

[1] Fatto strano : sembra che dagli atti di questo processo manca tutto quello che dà fastidio al pubblico ministero… una mera coincidenza, per carità…sono cose che succedono. Soprattutto a Pordenone e nessuno si sognerebbe mai di accusare il PM di avere sottratto atti dai fascicoli processuali. Per carità ! Neanche pensare queste cose….

[2] In effetti tale eccezione venne presa in esame con riluttanza dal GIP e solo mesi e mesi dopo il suo deposito e solo dopo vari solleciti sul punto. Il GIP respinse tale eccezioni con argomentazioni speciose che no rispondevano minimamente ai punti sollevati dalla eccezione stessa. Circa tale pregressa ordinanza, essa verrà confutata nelle conclusioni processuali della presente memoria .

[3] Infatti, il coindagato sig . XXX , previo stralcio della sua posizione, è stato prosciolto con archiviazione dell' accusa nei suoi confronti, come da allegato certificato ex art. 335 cpp. Il sottoscritto, considerando l' alta ostilità ambientale del tribunale di Pordenone, è già rassegnato ad ottenere giustizia con la propria assoluzione solo alla fine del processo, dopo spese, fatiche e la gogna mediatica cui ambisce sottopormi il PM Sorti….

legittimo neppure azzardarsi a chiederle, come, per esempio, nella abitazione di Pordenone in via Rotate, dove l' avvocato Longo non risiede da quattro anni e che non è neppure di proprietà della famiglia Longo da quasi un anno, da quanto è defunto il generale Mario Longo, padre dell' imputato, e che ivi abitava [4] ; oppure presso gli uffici della ditta V ********** di Codroipo, che non conoscono neppure la faccia dell' avvocato Longo.

2. Nessun giudice avrebbe mai concesso neppure una seconda perquisizione, dopo il carattere sostanzialmente negativo financo della prima : e nel caso di specie, addirittura, non solo si è disposta una seconda perquisizione, ma addirittura di è sequestrato uno Studio legale di ben due avvocati per oltre 70 giorni, illegalmente, e quando gli inquirenti sapevano benissimo che lì non vi era niente di quanto simulavano di cercare , visto che avevano perquisito detto studio pochi giorni prima, con oltre 10 uomini, e per mezza giornata.

3. Nessun giudice avrebbe mai concesso un sequestro illegale di **oltre 70 giorni**, permettendo inoltre alla procura di accedere clandestinamente in detto studio senza la presenza dei difensori, evitata illegalmente, senza alcun decreto che ne giustificasse la estromissione.

4. Nessun giudice avrebbe mai permesso un tanto, ben sapendo che lo scopo del sequestro non era la ricerca dei verbali che si assume essere stati mancanti dagli atti, quando era evidente che la procura, in realtà aveva altri fini in testa, e cioè quello di rovistare nello Studio legale per cercare pretesti al fine di danneggiare il più possibile l' avvocato Longo e magari " incastrarlo" con qualche altra speciosa accusa[5], modo di agire, questo che non è certo legittimo e che, in ogni caso, ripugna alla coscienza di ogni persona onesta e civile .

5. Nessun giudice, a fronte della seconda richiesta di perquisizione, arresto, sequestro avrebbe concesso mai un tanto alla luce del fatto che la prima perquisizione era stata infruttuosa : al massimo, in considerazione che si postulava che la fotocopia di un documento asseritamente mancante poteva essere stata effettuata al computer (su altra fotocopia, rilasciata dalla cancelleria, è bene sottolinearlo ancora una volta) avrebbe potuto concedere, ad essere " generosi" con la procura, il solo sequestro dei computers e dei materiali informatici non perquisiti la prima volta, giammai il sequestro dell' intiero Studio e addirittura dell' arresto di una persona, su cui non gravava alcuna prova d' accusa, neppure

---

[4] Se la dott.ssa Sorti avesse saputo del decesso di mio padre , avrebbe fatto pure perquisire la sua tomba.

[5] Questo spiega anche la ostinazione nel voler estromettere la presenza della difesa dalle attività di perquisizione e sequestro avvenute clandestinamente nel giugno- luglio.

un indizio, ma solo il "sospetto" ed " illazione " della procura ! La libertà e il futuro di una persona e di una famiglia , in questa bella "democrazia giudiziaria" , è stata valutata meno del costo di due fotocopie e cioè **meno di due euro !** [6]

6. qualunque giudice, invece, si sarebbe insospettito del modo di agire della procura considerando che la prima perquisizione aveva per oggetto la sola asserita mancanza del " verbale Bonassi" e non dell' " appunto Sorti". Come mai un pubblico ministero non si sarebbe accorto, al momento del richiedere la prima perquisizione , che mancava anche il secondo documento ? per distrazione ? Ma allora perché non credere che a causa di tanta distrazione potevano essere andati persi negli uffici giudiziari entrambi i documenti ? Difficile pensare che tale documento mancasse fin dall' inizio, prima della prima perquisizione , perché è assurdo pensare che il pubblico ministero [7] non se ne sarebbe accorto, al momento di richiedere fin la prima perquisizione ! E pure un pubblico ministero così accanito nei confronti dell' avvocato Edoardo Longo ! E dunque, perché non vene richiesta fin dall' inizio la perquisizione per **entrambi** i documenti asseritamente mancanti ? **forse perché, come dobbiamo credere alla luce delle risultanze, il secondo documento – l' " appunto Sorti " agli atti c' era ? E quando allora è sparito ?** Invece, il GIP non ha tratto alcun sospetto di inadeguatezza da tale confuso modo di operare della procura e ha fatto arrestare un innocente, gli ha fatto devastare lo Studio legale. **Lo ha fatto distruggere. Lo ha privato del lavoro.**

Va anche ricordato che ' avvocato Edoardo Longo è stato sottoposto a procedimenti penali da parte di questo " palazzo di giustizia" per circa **cinquanta volte,** ed è stato sempre assolto, il che fa riflettere su cui sia , in realtà la vera " parte offesa" nell' ambito della " giustizia pordenonese ". Il " tribunale " o non, piuttosto, l' avvocato Edoardo Longo ?

7. Ma l' accanimento nei confronti del sottoscritto in questa fase si è riversato anche sui beni del sottoscritto o comunque, allo stesso riconducenti, benchè di

[6] E la procura ha pure messo per iscritto una simile aberrazione e ci si riserva di documentare in seguito tale agghiacciante modo di agire.

[7] Anzi due pubblici ministeri, dal momento che l' azione penale de quo è stata seguita sia dal dott. Delpino che dalla dott.ssa Sorti !

proprietà dello Stato . Mi riferisco, in particolare , alla ***distruzione di una copia dell' hard- disk del mio computer illegittimamente sequestratomi , distruzione avvenuta negli uffici del GIP o della procura dove tale reperto veniva sciattamente " conservato" …***

8. Il fatto è stato accertato dal perito dell' incidente probatorio, che ha descritto in una delle sue relazioni peritali (agli atti) di aver reperito tale copia forense dell' hard disk ***danneggiata ed assolutamente inservibile.*** Qui a fianco è riprodotta la foto del reperto distrutto, effettuata dallo stesso perito e agli atti.

9. Non è cosa di poco conto, si badi bene , infatti : da consulenze di parte in materia informatica, ci è stato riferito che un supporto elettronico come quello in oggetto (copia forense con le medesime caratteristiche tecniche), non si può rompere - tanto meno in modo irreparabile ed irreversibile – a causa di una mera caduta accidentale da un tavolo o da un ripiano, o con un urto normale.

Per poterlo rompere come è successo, ***sono necessarie pressioni di elevata forza, equivalenti a <u>varie e ripetute volente martellate sui punti di rottura verificatisi.</u>***

Inoltre, ciò è possibile solo in un momento ***" caldo "*** del supporto, cioè ***<u>nei momenti immediatamente successivi al suo uso, e non lontano da essi.</u>***

Naturalmente, deve essere preventivamente tolto il supporto dalla sua custodia. Il tutto porta ad una evidente conclusione :

La rottura dell' hard – disk non può essere avvenuta casualmente presso gli uffici del GIP, perché una o più cadute da un tavolo o un maldestro maneggiamento non ne possono produrre la rottura. Le modalità di rottura descritte sono, in tutta evidenza, alquanto rumorose e visibili, di modo che è evidente che è da escludere che tale rottura sia avvenuta presso gli uffici del GIP , perché non sarebbe passata inosservata. Inoltre, tale rottura è possibile solo dopo aver usato il supporto, il che è da sperarsi non sia avvenuto presso gli uffici giudiziari, **perché sarebbe stato un uso illegittimo e non autorizzato dalla magistratura.**

E' quindi pressocchè certo che tale supporto **sia stato, <u>illegalmente</u> è intuitivo, portato fuori dal palazzo di giustizia, utilizzato, e indi, dolosamente, distrutto.**

Ma se si pensa all' unico movente di questo danneggiamento, è evidente che ci troviamo davanti ad un fatto gravissimo. Perché distruggere questa ***copia ?*** C'è una sola spiegazione razionale possibile. L' hard disk è stato portato fuori dal tribunale, certo con la connivenza di qualcuno. E' stato quindi chiaramente utilizzato, visionato, probabilmente anche copiato e masterizzato (da chi ?) . A questo punto è successo un fatto che gli ***ignoti sottrattori*** non avevano previsto e cioè che , nel frattempo, era stata disposto una nuova ed **<u>imprevista</u>** consulenza tecnica sull' hard disk . E' chiaro che , se il perito avesse esaminato il reperto si sarebbe immediatamente accerto che, durante il periodo di " custodia" nel tribunale, tale reperto era stato ***utilizzato indebitamente, e avrebbe, anche potuto dire in che modo era stato aperto ed utilizzato.***

Quindi, gli ignoti avevano un solo modo per non essere scoperti dal perito : ***distruggere il reperto che doveva essere periziato. Renderlo inservibile, per occultare le loro tracce.***

Ed è esattamente quello che hanno fatto….

Oltre a quanto esposto, desta anche raccapriccio la circostanza che non risulta agli atti che in alcun modo sia stata sporta denuncia penale per chi ha compiuto questa serie di reati gravissimi, **culminati con la distruzione di un bene dello Stato.**

Qualcuno vuole coprire i danneggiatori ?

Non si sa neppure dove attualmente sia riposto il reperto distrutto a martellate (o a calci violentissimi e ripetuti). Tutto questo dovrebbe far riflettere sulla assoluta incompatibilità del tribunale di Pordenone a garantire un giusto processo al sottoscritto. Un tribunale dove si distruggono impunemente **costosi** reperti peritali di proprietà dello Stato, e dove nessuno indaga sui responsabili, non è un tribunale serio, né tanto meno un tribunale in grado di garantire un giusto processo a carico del sottoscritto.

Sul punto, una ulteriore considerazione :

Il sottoscritto è attualmente imputato a causa di un mero ***sillogismo o teorema*** del pubblico ministero : dato che l avvocato Longo era indagato nel procedimento nel quale sarebbero spariti degli atti processuali, dato che l' avvocato Longo,

pubblicamente si è recato a sporgere opposizione a detto decreto penale, chiedendo pure **, pubblicamente,** la copia degli atti processuali del fascicolo, allora l‘ avvocato Longo è il responsabile di dette “ sparizioni “ ! Ragionamento folle, se non fosse che è stato realmente formulato e “ accreditato” dal GIP di questo tribunale dove accade di tutto, compresa la distruzione violenta di reperti giudiziari come un hard – disk !

E se l’ avvocato Longo e gli altri cooperatori e collaboratori del suo studio non si fossero sempre rifiutati, **dal maggio 2010 ad oggi,** di recarsi presso gli uffici del GIP per questo ed altri procedimenti, pecchiamo di esagerazione nel pensare che l’ avvocato Longo sarebbe stato accusato pure della distruzione dell’ hard – disk ?

E perché, allora, non si cerca il responsabile della distruzione dell’ hard – disk ? Il sottoscritto si permette di esprimere quello che pensano tutte le persone dotate di buon senso : cercate il distruttore dell’ hard – disk e probabilmente troverete anche il responsabile della asserita sparizione degli atti processuali de quo ….

Del resto, lo stesso GIP dirigente della sezione, il dott. Rossi, ha disposto che *“ la trattazione amministrativa del fascicolo in oggetto debba essere demandata ad altra cancelleria del tribunale, non quella GIP”.*

Si noti che lo stesso Giudice dott. R.Piccin ha preferito depositare presso il dott. Rossi la sua dichiarazione di astensione con modalità estremamente rigorose, personali, **e senza affidarsi in alcun modo a personale di cancelleria .**

Si legga l’ attestazione dell’ avvenuto inoltro :

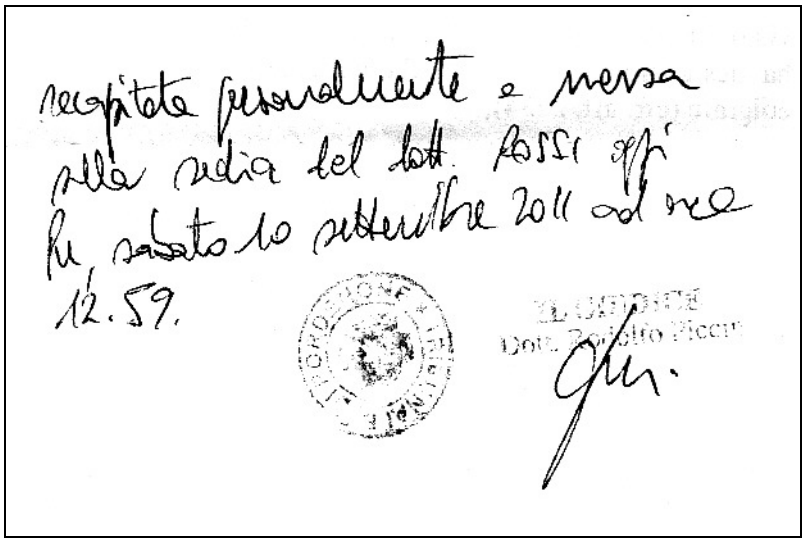
recapitata personalmente e messa
nella sedia del dott. ROSSI oggi
fu sabato 10 settembre 2011 ad ore
12.59.

Tutto ciò, comunque, pur appalesando una reale e grave situazione di ***incompatibilità ambientale del tribunale di Pordenone a garantire un giusto processo al sottoscritto,*** non sposta i termini della questione giuridica qui eccepita, e cioè la ***eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Pordenone.***

§

2. Fondatezza della eccezione anche alla luce della incompatibilità oggettiva del pubblico ministero Sorti

Dal punto di vista astratto, è indiscutibile che , teoricamente, in rapporto alla accusa (infondata !) inerente il " verbale Bonassi" , la " parte offesa " sia il tribunale di Pordenone, in persona del suo presidente pro-tempore, in considerazione del fatto che il " verbale Bonassi " (con estrema verosimiglianza andato smarrito dagli uffici di cancelleria o della procura , come l' altro documento) è un atto processuale di un procedimento di questo tribunale.

Dal che la fondatezza della presente eccezione.

Si potrebbe dire lo stesso anche del secondo documento mancante, quello che potremmo chiamare per praticità l' " appunto Sorti".

Ma da questo punto di vista si potrebbe considerare che la parte offesa, in astratto, non dovrebbe essere il tribunale di Pordenone, **ma il medesimo PM dott.ssa Sorti.**

In effetti , a ben guardare, tale " appunto " non è un atto processuale vero e proprio, ma un mero appunto o corrispondenza interna fra il PM Sorti e il PM Delpino, ivi dimenticato per mera distrazione.

In tal caso, anche se si ritenesse parte offesa il PM Sorti, nulla cambierebbe in ordine alla fondatezza della sollevata eccezione.

Anzi , un tanto spiegherebbe l' accanimento nei confronti dell' avvocato Longo, motivato anche su ragioni personali di incompatibilità che sono ben note e che comunque riteniamo doveroso richiamare :

1. L' avvocato Edoardo Longo ebbe a svolgere diversi esposti disciplinari nei confronti del PM Sorti, sia per sue macroscopiche violazioni [8], sia per il fatto, invero alquanto anomalo, che costei riveste compiaciuta l' incarico di **comandante onorario della Base Militare USA – NATO di Aviano** a pochi km da Pordenone. E' pur vero che questo è un incarico meramente onorifico, ma è altrettanto vero che la Base Militare in oggetto è stata coinvolta in primo piano per azioni militari di bombardamento in Serbia, Irak e

[8] Per esempio, tardò oltre 5 anni (!!) ad archiviare una denuncia penale nei miei riguardi e ciò solo dopo che mi rivolsi alla Procura Generale della procura di Trieste con una sdegnata istanza di avocazione. Allego copia del relativo esposto disciplinare da me inoltrato.

altrove, per cui che ne sua comandante onorario un magistrato d ella repubblica stride assai con i doveri di indipendenza, a-politicità della magistratura, nonché con il principio costituzionale per cui l' Italia ripudia la guerra [9]. Circostanza per la quale ho svolto un esposto disciplinare avverso tale magistrato. [10]

Foto di famiglia per i comandanti onorari nominati nel 2004. Con loro anche Riccardo Illy

2. L' avvocato Longo è noto per la sua pubblicistica anti-sionista, mentre il PM Sorti, è strettamente legato agli ambienti sionisti della Base militare che la ha eletta " comandante onorario" per meriti che non sappiamo ,

[9] Principio che si attenderebbe esser più rispettato da un magistrato della repubblica, che così delle guerre (coloniali) si fa invece un "testimonial" ….

[10] Nella foto qui sotto riprodotta e tratta dal quotidiano il Gazzettino, vediamo la dott.ssa Sorti in " foto ricordo " alla base USA di Aviano : è la quarta da destra, dopo l' ufficialessa di colore in tuta mimetica. Alla sua destra, un altro industriale di Pordenone .

3. Inoltre, nel dicembre 2002, il sottoscritto organizzò a Pordenone, superando sabotaggi e ostacoli infiniti, il ***secondo convegno internazionale revisionista della associazione Nouvel Ordree Europeen,*** che con grande clamore politico e premendo sul governo Berlusconi dell' epoca, la lobby ebraica internazionale aveva dianzi impedito si celebrasse in Verona. A tale convegno internazionale partecipavano relatori presenti nelle ***" liste nere "*** del governo degli Stati Uniti perché considerati " antisemiti" e nemici di Israele, quali il prof. Toinbee australiano, il prof. Graf. (rifugiato politico in Iran, e ivi docente di storia moderna presso l' Università di Teheran, Il colonnello Ahmed Rahmi, fondatore in Europa del famoso sito ***Radio Islam***[11]***). (nella foto qui riprodotta, il tavolo dei relatori***[12] ***al convegno).***

E' interessante notare come l' aggressione giudiziaria della dott.ssa Sorti nei confronti del sottoscritto risalga all' incirca al 2003 – 2004, e da quando costei venne insignita dei gradi onorifici per

[11] E' interessare notare come la recente campagna per la repressione dei siti internet sgraditi ad Israele patrocinata dalla deputata PDL Nierenstein e di cui v'è traccia nella schedatura dei miei clienti effettuata dal PM nell' ambito delle indagini del presente procedimento – allegata – ha visto aggredire il sottoscritto proprio per la collaborazione con la redazione di scritti per la testata di Radio islam, quest' ultima oggetto di ripetute aggressioni e campagne minatorie da parte della medesima Nierenstein e della relativa lobby di pressione.

[12] L' avvocato Edoardo Longo è l' ultimo a destra e ha partecipato al convegno su una relazione su " il caso Holy war " ([12] http://www.facebook.com/pages/IL-CASO-HOLY-WAR/132017820168347) e la repressione del diritto di espressione in Italia per mano giudiziaria.

meriti verso il Governo degli Stati Uniti , nel 2004, come con grande clamore la stampa ha reso pubblico. Immagini tutto ciò venga considerata mera coincidenza, od io "paranoico " a sospettare qualcosa di diverso ….

4. Alla luce di quanto sopra, appare altamente stonato il fatto che il PM Sorti ebbe a declamare manifestazioni di giubilo sulla stampa locale di Pordenone, quando altra procura, molto lontana (quella di Pisa) ebbe a chiudere il sito internet " holy war vs zog",[13] di ispirazione cattolico – tradizionalista e antisionista , il cui titolare era difeso dal sottoscritto e il cui sito pubblicava numerosi articoli del sottoscritto apparsi sulla stampa in quegli anni e di argomento antisionista e liberale. Il testo di questa dichiarazione della dott.ssa Sorti, resa al giornale **Il Gazzettino l' 11 settembre, 2000,** può essere letta integralmente sulla pagina facebok dedicata a ***Il caso Holy war .***[14]

Annita Sorti

Annita Sorti, sostituto procuratore della Repubblica a Pordenone, per qualche mese ha lavorato in Lombardia. Il pm è stata comandante onorario durante l'ultima "tornata" e, senza alcun timore, ha sperimentato il volo sul cacciabombardiere statunitense.

5. Il medesimo PM Sorti ebbe ad archiviare alcune querele [15]dell' avvocato Longo con cui si evidenziavano i riti di odio e maledizione che ancora oggi si celebrano nelle sinagoghe ebraiche nei confronti dei non ebrei. L' archiviazione venne disposta senza notifica al denunciante, senza istruttoria alcuna e senza trasmissione alla procura competente (quella di Roma, atteso che i riti di maledizione documentati si celebrano in quella città) ,

[13] In questa pagina il logo del sito.

[14] http://www.facebook.com/pages/IL-CASO-HOLY-WAR/132017820168347

6. Il Pm Sorti tormentò per anni l' avvocato Longo con un procedimento penale con una accusa di " calunnia " totalmente destituita di fondamento (fui assolto con formula piena fin dal primo grado di giudizio) , tanto che la stessa procura, che sul nulla aveva tormentato per anni, rinunciò a fare impugnazione.

7. Per quanto sub 5 l' avvocato Longo ebbe anche a proporre nel 2006 – 2007 diverse denunce nei confronti del medesimo pubblico ministero, a causa delle numerose violazioni effettuate dalla procura in quel contesto processuale. [16]

8. Di seguito[17]riproduco anche un articolo della rivista " Giustizia giusta " , organo della associazione per la giustizia e il diritto Enzo Tortora, che parla di una di queste querele, nello specifico quella per il " doppio ruolo " di tale pubblico ministero . magistrato della repubblica italiana e comandante onorario di una base militare di una potenza occupante, impegnata in vari scacchieri bellici internazionali :

Comunicato stampa - il caso Holy war –

Denunciati i pubblici ministeri di Pordenone Facchin e Sorti per aver accettato l'incarico di comandanti onorari della base usa-nato di aviano

In data 21agosto l'avvocato Edoardo Longo ha inoltrato un esposto penale alla procura di Bologna. Tale esposto riguarda la strana vicenda dei due pubblici ministeri di Pordenone **Facchin Federico & Sorti Annita** che sono stati insigniti tempo fa dall' amministrazione militare degli Stati Uniti dell'incarico di comandanti onorari della base Usa-Nato di Aviano, in provincia di Pordenone.

Sulla strana storia di una procura italiana i cui magistrati sono pure comandanti onorari di quella base Usa finita recentemente all' onore delle cronache giudiziarie per essere quella ove agenti della CIA hanno sequestrato e torturato – tra gli altri – un Iman mussulmano, l'avv. Longo ha cercato più volte di richiamare la attenzione dell'opinione pubblica.

E' superfluo aggiungere come ancora una volta i mass media hanno vergognosamente taciuto occultando il fatto scandaloso.

L'esposto penale depositato in data odierna dall'avvocato Edoardo Longo ripercorre i fatti già segnalati dallo stesso professionista lo scorso anno al Ministro della Giustizia. Ma il legale, nella convinzione che il cambio di vertice al Ministero non condurrà ad una inchiesta sulla sordida questione nonostante le dichiarazioni accesamente antimperialiste e antisioniste di talune componenti della coalizione di governo, si è determinato anche a sporgere un esposto penale, nella sconsolata preoccupazione che i due **'magistrati-comandanti '** abbiano gioco facile a spuntare una archiviazione senza inchiesta della loro ambigua posizione.

Nel suo esposto l'avvocato Longo ha evidenziato come il permanere nei ranghi della magistratura di detti magistrati sia in contrasto con la Costituzione che impone l'indipendenza dal potere esecutivo dei magistrati (indipendenza dall'esecutivo **nazionale**, ma ancor più da quello di una **potenza straniera**) e che dichiara di **ripudiare la guerra...**

Come è possibile, a questo punto, che tali magistrati si facciano pure 'Testimonial' di una guerra altrui, come le guerre di Usa-Israele?

L'avvocato Longo chiede senza mezzi termini che detti magistrati vengano per tali ragioni destituiti dall'ordinamento giudiziario.

[16] Non mi consta che a tutt' oggi tali querele siano stare archiviate.

9. Inutile nascondere che questa situazione di accanimento nei riguardi dell' avvocato Longo è andata incancrenendosi con gli anni, al punto che ho subito circa 50 (!) procedimenti penali destituiti di fondamento, nonostante il suo carattere integerrimo sia attestato anche dal fatto che è stato anche per numerosi anni vice pretore di Pordenone. Anche nella grama circostanza che sto illustrando, la stampa ha posto l' accento sul clima di accanimento giudiziario nei miei riguardi :

Il personaggio

Una toga "contro" che attacca il sistema

Un percorso professionale e intellettuale a ostacoli, quello dell'avvocato Edoardo Longo, nato a Sacile nel 1958 e residente a Pordenone. Conseguita la maturità classica al liceo Don Bosco nel 1977, si è laureato in giurisprudenza all'Università di Trieste con una tesi in diritto processuale penale molto critica verso la legislazione cosiddetta "d'emergenza" degli anni '70 e '80 e dal titolo "Il pentimento del reo e i suoi riflessi sulla giustizia penale" nonché con una tesi in diritto penale sul tema de "I delitti contro l'integrità della stirpe". Avvocato dal 1990 dopo essere stato patrocinatore legale dal 1984 al 1990 e vicepretore onorario nella pretura di Pordenone dal 1986 al 1991, dal 2003 è iscritto all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio in Corte di cassazione e nelle giurisdizioni superiori. La sua specializzazione in processi penali, a suo dire, da quanto compare nel suo blog on line, «è la fonte di una serie di pesanti ritorsioni da parte di lobbies che non amano "intralci" nelle loro operazioni». Oltre che per la professione forense, a fine 2009 era comparso in aula come vittima di molestie da parte di una ex cliente serba che pretendeva la restituzione di una parcella. Per motivi disciplinari, invece, era stato sospeso dall'Ordine degli avvocati per due mesi, fino a marzo scorso; in precedenza era stato multato (aveva fatto appello e condonato) per diffamazione per alcune affermazioni contenute nel suo libro "Toghe e forchette" mentre la Corte d'appello aveva annullata una condanna per tentata violenza privata. Discussa la pubblicazione dal titolo "Toghe e forchette. La giustizia secondo l'ordine forense" che riportava le sue vicissitudini professionali, innumerevole l'elenco delle pubblicazioni con cui ha collaborato. Ideatore della collana editoriale "I libri del frassino" delle edizioni Il Cavallo Alato, ha curato con propri interventi l'antologia "Il regno perduto" e alcuni saggi monografici nonché, si legge sul suo blog, "Autodifesa. Anatomia di un processo politico".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9. Pertanto, la presente " indagine" , costellata da atti di abuso illegale da parte degli organi inquirenti e dell' autorità giudiziaria si appalesa essere nient' altro che quella che era fin dall' origine : **una operazione di polizia politica, di stile balcanico, volta alla " pulizia etnica" / eliminazione del "nemico da abbattere ad ogni costo .** [18] ora, ancora con la pistola fumante in pugno, il Pm c dice chi è stato il " mandante " di questa bella 'operazione' : il tribunale di Pordenone. E non è il solo, come ci sarà agevole dimostrare in seguito.

10. . La prova del celato fine di repressione politiche e schedatura politica celata dietro il pretesto di cercare pezzi di carta igienica della procura

[18] Anche a costo di violare sistematicamente la legge, come sta avvenendo.

millantatamente sottratti da un fascicolo, è poi emerso financo leggendo gli atti processuali. Allego infatti :

- Estratti degli atti processuali da cui si desume una azione vergognosa di schedatura, attraverso intercettazioni telefoniche illegali [19] delle ***idee politiche dei miei clienti e/o corrispondenti, con particolare attenzione a idee " antisemite ",***

- Perché poi denunciare il sottoscritto per inverosimile ***" apologia del nazifascismo commesso per finalità di eversione " ?*** Si legga con attenzione gli estratti di altro procedimento apertomi in parallelo con il presente (ora in lenta fase di archiviazione [20]) : si legga innanzitutto la nota di trasmissione di detta querela inviata addirittura alla **procura generale di Trieste (datata 11.11.10),** avente per oggetto il mio ex sito internet (ora chiuso) , ed in cui si sottolinea come ***" trasmetto l' allegato fascicolo per competenza, trattandosi di reato commesso per finalità di eversione (!) , segnalando che la Collega Sorti è titolare di alcuni procedimenti nei confronti dell' indagato ove ci sono pc. in sequestro ".*** E' evidente quindi il fine di utilizzo del sequestro effettuato (illegalmente) per obiettivi malcelati di ***repressione giudiziaria del dissenso culturale – politico.*** Un fine ignobile ed illegittimo.

11. lo stesso pubblico ministero che ha dimostrato una abissale caduta di stile nel dichiarare che la libertà del sottoscritto, di un cittadino di una repubblica democratica che ha nella sua carta costituzionale cesellato il principio di eguaglianza (art. 3) , **vale meno di tre euro !** Questa non è una affermazione retorica del sottoscritto, ma è il perno della impugnazione della procura di questa sfortunata città (a firma Delpino & Sorti) nei confronti della ordinanza del tribunale della libertà di Trieste che ha annullato la **folle** misura detentiva comminata con tanta arroganza

[19] Vedasi anche istanza apposita da me inoltrata.

[20] Vedasi allegato certificato ex 335 cpp. E relativa nota della procura della repubblica di Trieste.

da questo tribunale. In detta impugnazione [21], detti " magistrati" , hanno sostenuto la tesi che gli arresti non dovevano essere revocati, perché il valore delle fotocopie rilasciate all' avvocato Longo, lungi dall' essere un valore di " pochi centesimi" come sostenne il tribunale della libertà, sarebbe **ben cospicuo, ammontando addirittura (!) ad una somma oscillante fra gli euro 1,32 e 3,96 (applicando i negletti " diritti di urgenza" ..).** In somma, per 3 euro di carta igienica il sottoscritto doveva essere arrestato, perché la somma " non è irrilevante " ! Tale modo di " ragionare " è aberrante e denota una totale incompatibilità con i valori di legalità ed equilibrio che sovrintendono il nostro sistema processuale penale. Chi scrive certe cose **offende anche la dignità dell' ordine giudiziario e per siffatti " ragionamenti " da esso dovrebbe essere radiato.** Riporti il passaggio della impugnazione in oggetto, dove si valuta in 3 euro la libertà personale di un cittadino :

> Orbene, a parte il rilievo che i diritti *de quibus* non sono «*qualche centesimo di euro*» come affermato dal Tribunale del riesame ma ammontano, secondo la tariffa in vigore dal 31 dicembre 2009, ad € 1,32 "senza urgenza" e ad € 3,96 "con urgenza" (tariffa, quest'ultima, appunto applicabile nel caso di specie, trattandosi di un rilascio

Ed ecco la risposta della Corte di Cassazione che ha respinto con raccapriccio il ricorso del pubblico ministero, privo di ogni sia pur minimo spessore giuridico. annullando la folle richiesta di porre in carcere per una controversia dal valore di ***circa tre euro :***

> quella dichiarazione il Longo ha accusato il personale di Cancelleria di avergli fornito l'atto gratuitamente senza richiedergli il pagamento dei diritti di Cancelleria, trattandosi peraltro di somma irrisoria, si versava nella più ragionevole ipotesi di (asserita) omissione, forse, rilevante ai fini disciplinari, quando non piuttosto di una negligenza amministrativa del tutto trascurabile, di sicuro non qualificabile come offensiva di un bene giuridico penalmente tutelato.

[21] Respinta con raccapriccio nei giorni scorsi dalla Suprema Corte di Cassazione.

In sostanza , la Corte Suprema ha dichiarato ***irrisoria tale somma.*** Cioè ridicola.

Un modo indiretto per non dire che ***ridicola*** era la richiesta carceraria del pubblico ministero....

§

3. Fondatezza della eccezione per il profilo di " parte offesa" del tribunale di Pordenone.

La presente istanza, depositata ante il GIP in fase di indagini preliminari, non è stata presa in considerazione dal GIP dell' incidente probatorio , Binotto (che tra l' altro , non poteva neppure pronunciarsi sulla stessa, avendo tale eccezione un carattere decisionale precluso al GIP che aveva disposto misure cautelari personali nei miei confronti).

Questa eccezione che riguarda le accuse sub A) e B) , è stata del tutto fraintesa dal Gip che lo ha invece considerato, per comodo del tribunale di Pordenone e del suo ufficio GIP, rivolto invece alla ipotesi sub C).

Da un punto meramente ***comportamentale,*** qualsiasi persona per bene deprecherebbe il modo di fare di chi – interrogato su una questione – risponde parlando di un ' altra [22] , da un punto di vista giuridico, una decisione che sia priva di motivazione sui punti della istanza cui replica, ***nel nostro ordinamento costituzionale è nulla, anzi è inesistente e/o aberrante, perché l' ordinamento di legalità ancora in vigore (? vieta la pronuncia di decisioni prive di motivazioni, anche succinte e – logicamente – inerenti il " petitum " della connessa istanza : è ovvio il senso : se io chiedo di esprimersi si un ben determinato punto (I.E. = incompetenza territoriale sui capi A) e B) del presente capo d' accusa) , non mi si può rispondere dicendo : " fuori piove"… Ed è esattamente il genere di risposta del GIP Binotto, sul quale dovrà essere un giorno, chiamata a rispondere [23].***

[22] Come ha fatto la sig.ra Binotto.

[23] Spero davanti ad un tribunale degli uomini, prima che a quello di Dio, cui non si scappa ….

Non prendiamo quindi minimamente in considerazione le argomentazioni del GIP Binotto, che comunque alleghiamo per praticità alla presente eccezione, a riprova della loro ***illogicità manifesta.***

Viceversa, va considerato quanto segue con riferimento ai capi sub A) e B) :

a) se si considerano i beni ipoteticamente spariti dagli atti processuali come proprietà del tribunale , è evidente che, legittimato a stare in giudizio, a proporre ipotetica azione civile per danni e/o a costituirsi parte civile è il medesimo tribunale ***nella persona del suo legale rappresentante ex lege, cioè il Presidente del tribunale stesso, che è un magistrato.***

b) Quanto sub a) vale anche se si considera il tribunale come danneggiato in forma indiretta, non solo cioè per la ipotetica sparizione di atti processuali, ma anche come danneggiato e responsabile sotto il profilo del ***dovere di custodia degli atti processuali (che compete all' organo depositario degli atti , cioè al tribunale penale) : in ogni caso il tribunale sta in giudizio attraverso la figura del suo Presidente.***

c) quand' anche la questione si volesse circoscrivere alla sola sezione GIP e non all' intiero tribunale o alla relativa sezione penale, la questione in termini giuridici non cambia, perché per ogni ipotesi de quo ***la rappresentanza giuridica e giudiziaria esterna, compete sempre al presidente del tribunale.***

d) essendo quindi il Presidente del tribunale la figura rappresentate giuridicamente il tribunale, ed essendo lo stesso anche membro evidente dell' ordine giudiziario, ed essendo evidente che, comunque si guardi la questione, " parte offesa " è il tribunale di Pordenone, è evidente che si verte in uno dei casi di ***incompetenza territoriale ex art 11 cpp , che impone il trasferimento del presente procedimento al tribunale di Bologna.***

3. Fondatezza della eccezione per il profilo del diritto di credito dell' avvocato Edoardo Longo nei confronti del tribunale di Pordenone e la relativa causa civile per pagamento di parcelle.

Ma c'è dell' altro. Il profilo di incompetenza territoriale del tribunale di Pordenone è apprezzabile anche da un altro profilo. Infatti, il sottoscritto va creditore nei confronti del tribunale di Pordenone per svariati crediti professionali derivanti da parcelle del ***gratuito patrocinio in materia penale, mai pagate, sovente anche a distanza di numerosi anni e ben oltre ogni limite di decenza, neppure liquidati (e ciò con evidente violazione dei doveri d' ufficio dei singoli magistrati neghittosi) , per una somma complessiva abbastanza ragguardevole.***[24]

Soggiungo, a tal fine, che tali miei crediti mai pagati, sono vetusti di anni e **mi consta che crediti analoghi e successivi ai miei , di altri Colleghi, siano già stati da gran tempo onorati.**

Di questi crediti il sottoscritto nei mesi scorsi ha più volte sollecitato il pagamento, non ricevendo riscontro ***concreto alcuno.*** [25]

Ne consegue che, essendo il diritto di credito di ogni lavoratore tutelato dalla legge ***che è eguale per tutti,*** il sottoscritto, come già anticipato nelle allegate comunicazioni, ***è intenzionato ad agire in sede giudiziaria civile per il pagamento dei propri crediti non onorati dal tribunale di Pordenone*** [26]**.**

Ovviamente, tale azione civile andrà radicata con citazione in giudizio del tribunale di Pordenone, in persona del suo legale rappresentanze , cioè in persona del suo Presidente pro – tempore. [27]**.**

---

[24] La cifra che si trova indicata negli allegati è di gran lunga inferiore a quella totale, in quanto, solo più recentemente, si è potuto avere un quadro completo delle posizioni, a causa dei disagi creati presso lo Studio legale dall ' illegale sequestro dello stesso nell' ambito di questo indecente procedimento.

[25] Allego alcune comunicazioni in proposito.

[26] Mancato pagamento che è riconducibile alla ostilità ambientale della sezione penale di questo tribunale nei miei riguardi. Mi è facilissimo provarlo, documentalmente e testimonialmente.

[27] Personalmente non ho nulla contro l' attuale Presidente del tribunale, che non conosco neppure e che non è certo in ogni caso il responsabile dell' incancrenimento ostile nei mei

Ne consegue, quindi, che, anche in virtù di questo profilo di ***debito – credito*** civile e ormai tanto annoso da non poter più essere tollerabile senza il ricorso al tribunale civile (ovviamente, di altra città, come impone la legge), ***si profila evidente la incompatibilità per territorio del tribunale di Pordenone in questo procedimento : un tribunale che sia contemporaneamente " parte offesa- parte civile " nei confronti di un imputato e sia anche " convenuto in sede civile per pagamento somma " da parte del medesimo imputato – creditore per crediti di lavoro e professionali non onorati , non può ritenersi anche " giudice terzo" in grado di poter processare impunemente questo malcapitato ! Che " giusto processo" sarebbe mai codesto ? A me sembra il processo a Pinocchio !***

Concludo con una riflessione :

Prima di arrestare, perquisire, indagare, devastare il sottoscritto nella **finta** ricerca degli atti mancanti de quo, è stata disposta una ricostruzione del fascicolo astrattamente manomesso ? Sono state disposte delle ricerche in cancelleria per la ricerca minuziosa, magari anche presso altri fascicoli, dei medesimi atti ?

Non attendo risposta. Non solo perché non me la dareste, ma anche perché già la conosco ed è **NO.**

Ogni commento su questo tribunale è quindi superfluo.

§

riguardi di questi anni, ma la legge processuale mi impone la sua evocazione personale in giudizio.

4. Idem, per il profilo di " parte offesa " della medesima PM Sorti in rapporto alla sua lettera di cui al capo di imputazione.

Esiste anche un profilo personale di incompatibilità del Pm Sorti con riferimento alla sua missiva per cui si controverte nel presente procedimento.

Infatti, tale lettere non può essere definita un ***atto processuale,*** ma si tratta in realtà di un mero appunto privato del PM Sorti rivolto al PM Delpino ***per chiedergli un parere personale sulla opportunità di un atto (perquisizione dello Studio del sottoscritto …. Una vera insistenza , considerando che io ho prova che da almeno il 2004 – 2005 , costei ha tentato più volte di effettuare tale atto intrusivo).***

Non essendo quindi tale atto un atto del procedimento , ma un mero appunto privato, come tanti **post.it** che molti magistrati dimenticano agli atti e che servono loro per appunti e considerazioni sul fascicolo, come supporti di studio, è evidente che, in astratto, ***" parte offesa" per questo peculiare profilo del procedimento in oggetto ' il PM Sorti personalmente, con conseguente ed evidente incompetenza territoriale ulteriore del tribunale di Pordenone.***

§

Conclusioni :

Per quanto analiticamente esposto nella presente memoria ed ivi allegato, in accoglimento della presente eccezione di incompetenza territoriale, pronunciarsi la incompetenza del tribunale di Pordenone e trasmettersi gli atti al tribunale competente ai sensi dell' art. 11 cpp, individuato nel **tribunale di Bologna.**

Pordenone, giovedì 22 settembre 2011.

- avvocato Edoardo Longo –

ALLEGATI :

1)pregressa eccezione di incompetenza,

2) ordinanza Binotto in punto incompetenza,

3) estratti degli atti : schedatura politica dei miei clienti,

4) nota della procura di Trieste,

5) certificato ex art. 335 cpp,

6) trasmissione denuncia del 11.11.10,

7) lettera al presidente del tribunale del 15.9.2010,

8) idem, del 6.5.2010,

9) idem del 17.5.2010,

10) idem del 25.3.2010,

11) dichiarazione in fede del sig VVVVV del 23.7.2008,

12) idem senza data.

TRIBUNALE DI PORDENONE
Depositato in cancelleria
il 22 SET 2011
ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
Paola PILAT

NOTA ESPLICATIVA.

Il presente atto giudiziario costituisce l' originale della eccezione di incompetenza per territorio del tribunale di Pordenone, depositato avanti al Giudice delle Indagini Preliminari del tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccin, in data **22 settembre, 2011.** Questo testo è l' ampiamento della precedente eccezione di incompetenza depositata avanti ad altro GIP (Binotto Piera) ancora in data **15 novembre, 2010.**

Come si accenna nel corso della presente seconda eccezione, il GIP Binotto, dopo aver per due mesi (!) omesso di pronunciarsi sulla scomoda eccezione, ha poi emesso una ordinanza che non risponde minimamente ai problemi giuridici ivi posti, preferendo parlare di **tutt' altro** e contestualmente respingendo l' eccezione senza motivare il respingimento. compiendo così un atto giuridico qualificato dall' ordinamento come **abnorme** , poiché la Costituzione repubblicana impone ai giudici l' obbligo di motivazione, obbligo che essi disattendono quando, per i loro comodi di palazzo, respingono una istanza fondata che non possono valutare nel merito senza doverla accogliere.

Né il secondo GIP si è comportato in modo più legale, in quanto, analogamente alla sua collega, ha preferito far finta che la eccezione non fosse neppure stata formulata, evitando accuratamente di decidere su di essa e passando oltre.

Il fatto è gravissimo, come pure è evidente la assoluta pretestuosità dell' accusa mossa al legale, finalizzata solo alla irruzione nel suo Studio per spiare fra la mole di atti processuali e di atti e documenti politici.

A Pordenone, la giustizia può attendere ….

Ricordiamo che a tutt' oggi il tribunale della libertà di Trieste ha annullato gli arresti del legale e la Corte di Cassazione ha dichiarato illegale il sequestro dello studio , come si può leggere su :

http://edoardolongo.blogspot.com/2010/12/tribunale-di-pordenone-illegale-lo-dice.html

Dall' originale atto giudiziario qui riprodotto, sono stati espunti alcuni passaggi per ragione di privacy di terzi. Contenuto ed illustrazioni sono originali e presenti nel testo depositato agli atti processuali.

Tutte le notizie e i retroscena di questa operazione di pulizia etnica del dissenso possono essere lette su :

http://www.facebook.com/pages/Cronache-da-Forcolandia/1203446846943488

Testo pubblicato il 27 settembre , 2011, giorno di S. Vincenzo.

http://edoardolongo.blogspot.com/